

Comune di Castelfranco di Sotto
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

Articolo 40, comma 1, punto 5 della Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n_93 del 29.12.2016

Sommario

Sommario	2
Titolo 1- Disposizioni generali	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Finalità del Regolamento	3
Articolo 3 - Definizioni	4
Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali	5
Articolo 5 – Commissioni di mercato	5
Articolo 6 - Esercizio dell'attività	5
Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza	6
Articolo 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	6
Articolo 9 - Vendita per mezzo di veicoli	7
Articolo 10 - Orari	7
Titolo 2- Mercati e Fiere	7
Articolo 11 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio	7
Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere	8
Articolo 13 - Criteri per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere	9
Articolo 14 - Assegnazione dei posteggi riservati	10
Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi	10
Articolo 16 - Modalità di registrazione delle presenze	11
Articolo 17 - Subingresso nel titolo abilitativo	11
Articolo 18 - Spostamento del mercato e della fiera	12
Articolo 19- Miglioria e scambio di posteggi	12
Articolo 20 - Mercati e fiere a carattere sperimentale	13
Articolo 21 - Individuazione di nuovi mercati e fiere	13
Articolo 22 - Mercati straordinari	13
Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere	14
Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare	14
Articolo 25 - Mercati: localizzazione e caratteristiche	14
Articolo 26 - Fiere: Localizzazione e caratteristiche	17
Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato	19
Articolo 27 - Partecipazione	19
Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale	19
Articolo 29 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee	20
Articolo 30 - Rinvio	20
Articolo 31 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: Localizzazione e caratteristiche	20
Titolo 4 – Posteggi fuori mercato	20
Articolo 32 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato	20
Articolo 33 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi	20
Articolo 34 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale	21
Articolo 35 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato	21
Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare	21
Articolo 37 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche	21
Titolo 5 - Commercio itinerante	26
Articolo 38 - Abilitazione all'esercizio dell'attività	26
Articolo 39 - Modalità di svolgimento	27
Articolo 40 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante	27
Titolo 6 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario	27
Articolo 41 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee	27

Articolo 42 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi.....	28
Articolo 43 - Fiere promozionali a carattere sperimentale.....	28
Articolo 44 - Individuazione di nuove fiere promozionali.....	28
Articolo 45 - Circolazione pedonale e veicolare.....	29
Articolo 46 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee.....	29
Articolo 47 - Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche.....	29
Titolo 7- Disposizioni finali e transitorie.....	30
Articolo 48 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....	30
Articolo 49 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo.....	30
Articolo 50 - Sanzioni.....	30
Articolo 51 - Disposizioni transitorie.....	30
Articolo 52 - Graduatorie	31
Articolo 53 - Abrogazione precedenti disposizioni e Rinvio.....	31

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
- 3 Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
- b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge;
- e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- j. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;
- l. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p. per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- q. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- r. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.
- s. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che

sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere

Articolo 5 – Commissioni di mercato.

1. In ciascun mercato è data facoltà agli operatori di istituire apposite Commissioni di Mercato con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all'interno del mercato medesimo, su materie non oggetto di concertazione tra Comune di Castelfranco di Sotto e le Associazioni di Categoria previste ai sensi della Legge regionale; alle riunioni della Commissione saranno comunque invitate anche le suddette Associazioni.

2. La Commissione sarà eventualmente composta da n. 3 membri, nei Mercati costituiti da n. 10 a n. 70 posteggi, da n. 7 membri nei Mercati composti da un numero di posteggi superiore a 70. La Commissione sarà rappresentativa degli operatori appartenenti ai settori merceologici, ove previsti, alimentare ed extralimentare. Alla Commissione sarà affiancato un rappresentante eletto dai produttori agricoli, se presenti sul mercato.

3. La durata di ciascuna Commissione è pari alla durata della validità del presente piano del commercio ed in ogni caso fino alla elezione della nuova Commissione; si procederà a rinnovo della Commissione anche a seguito di richiesta della maggioranza degli operatori, titolari di concessione sul mercato.

4. Sono eleggibili in commissione ed hanno diritto al voto per l'elezione nella Commissione solo gli operatori titolari di concessione di posteggio sul mercato.

5. Le modalità per l'elezione dei membri e le norme per il funzionamento della Commissione sono definite da apposito disciplinare, approvato con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Articolo 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione, con contestuale concessione, rilasciata dal SUAP-Sportello Unico Attività Produttive, qualora effettuato su posteggio, oppure a SCIA-Segnalazione Certificata Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa da esibire su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.

6. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario; tale disposizione si applica solo in caso di mercati e fiere che si tengano in zone sprovviste, nelle immediate vicinanze, di pubblici esercizi di somministrazione, idonei allo svolgimento del servizio pubblico.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, alla quale si rimanda.

Articolo 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.

3. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 sul davanti, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.

4. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.

5. Dove previsto dal presente Regolamento, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato come posteggio.

6. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in contenitori tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.

7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.

8. Ogni stand deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.

9. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.

10. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.

11. Possono partecipare alle fiere ed ai mercati, occupando spazi comunque non superiori a 20 mq., se disponibili, associazioni, enti, etc. ai soli scopi umanitari, raccolta di fondi etc. e comunque non a scopo di lucro. La stessa associazione o ente non può partecipare occupando più di uno spazio per volta e, comunque, per non più di un mercato al mese; l'assegnazione del suolo pubblico sarà effettuata a cura del Comando di Polizia Municipale, secondo un criterio di rotazione, nell'osservanza delle vigenti disposizioni comunali concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

13. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

14. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

15. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e le altre indicazioni previste dalle vigenti normative.

Articolo 9 - Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2. Dove previsto dal presente Regolamento, è consentito lo stazionamento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 10 - Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati con provvedimento del Sindaco, sulla base anche di quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Con provvedimento del Sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Titolo 2- Mercati e Fiere

Articolo 11 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio nel mercato, nella fiera o fuori mercato e la concessione di posteggio, con durata stabilita in dodici anni, sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

Norme Generali

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
- d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

Criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere esistenti.

4. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. L'anzianità é riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione al bando, cumulata con quella dell'eventuale diretto dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi. Per il calcolo del punteggio si applica la tabella seguente:

1. anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
2. anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
3. anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. Si attribuisce un punteggio fino ad un massimo di 40 punti al soggetto che vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzati nel Centro Storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia dei prodotti in offerta, caratterista della struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

A parità di punteggio totale, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

5. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglìoria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 19.

Criteria per l'assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione.

6. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti):

b) tipologia del servizio fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);

c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);

A parità di punteggio, si terrà conto della professionalità dell'operatore, espressa in termini di maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

7. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio.

Articolo 13 - Criteri per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere

1. Successivamente alla scadenza delle date di cui al successivo articolo 51 del presente Regolamento e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

1. anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
2. anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
3. anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta.

c) Nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzati nel Centro Storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari

condizioni (tipologia dei prodotti in offerta, caratterista della struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando. A parità di punteggio totale, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

2. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 1 si applicano i criteri di priorità di cui alle lettere a) e c) del comma 4 del precedente articolo 12.

Articolo 14 - Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, nella misura di almeno 1 posteggio ogni 100 posteggi in dotazione al mercato;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 (comuni di San Miniato, Santa Croce S.Arno, Castelfranco, Montopoli) per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

4. Ai posteggi riservati ai soggetti di cui alla Legge 104/92 possono avere accesso solamente le ditte individuali. Il soggetto che sia già titolare di un posteggio non riservato in un mercato o fiera, alla data di indizione del bando di concorso pubblico per assegnazione dei posteggi riservati, non può concorrere per la concessione anche di tali posteggi.

5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non sia presente entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.

4. In ogni caso è ammessa la sostituzione di un operatore soltanto con altro appartenente allo stesso settore merceologico; pertanto l'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avverrà comunque sempre nel rispetto dell'appartenenza al medesimo settore merceologico e, all'interno di ciascun settore, prioritariamente nel rispetto della tipologia di prodotto. I posteggi riservati ai sensi dell'art.14 possono essere riassegnati solamente a soggetti appartenenti alle categoria ivi indicate.

5. Per essere inserito nella graduatoria l'operatore deve presentare preventiva richiesta.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di

proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

7. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati nelle Fiere è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore non può in ogni caso essere ammesso al posteggio per tale giornata dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 16 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita, altrimenti verrà considerato assente.

3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.

4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

6. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:

a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione:

b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.

7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, debitamente riscontrati e verificati dalla Polizia Municipale (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico etc.) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.

Articolo 17 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.

2. La comunicazione di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività.

3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

4. Nei casi di cui al comma 1, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della legge, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di

reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al comune, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.

6. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda "mortis causa", con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l'erede di cedere l'azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.

7. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, la cui ricevuta deve essere esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, in attesa dell'eventuale rilascio del titolo definitivo abilitante all'esercizio dell'attività.

8. È fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.

9. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

10. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.

11. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 18 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare, anche temporaneamente, l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.

3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.

4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 19- Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune, prima di dare avvio alle procedure di cui all'articolo 12, può indire un bando per la loro assegnazione riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio, detto "bando di miglioria".

2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.

3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.

4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;

b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.

5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.

6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti / specializzazioni merceologiche in cui sono articolati il mercato e la fiera. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni / concessioni di posteggio

Articolo 20 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 21 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'Art. 6, comma 1, lettera A), essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

Articolo 22 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.

2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.

3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da due ore prima dell'orario di inizio vendita.

3. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.

4. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato, e terminano non oltre 30 minuti dall'inizio del medesimo.

5. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 16,30 nelle aree interessate, salvo deroghe motivate.

6. Durante l'orario di attività non è consentito all' esercente abbandonare il posteggio assegnato, né utilizzare il medesimo in modo improprio, rispetto alle finalità indicate nella concessione di posteggio.

7. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 21, salvo deroghe motivate. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.

8. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente o in altra data che l'Amministrazione stabilirà, previa concertazione con le Associazioni di categoria.

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.

2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 25 - Mercati: localizzazione e caratteristiche

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

MERCATO DEL CAPOLUOGO	
Orario	08.00 – 13.00
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Lunedì
Ubicazione	Piazza XX Settembre, Via dei Mille, Via Calatafimi, Piazza Mentana.
Ubicazione speciale (per il lunedì compreso tra la domenica ed il	Viale Italia nel tratto compreso tra le intersezioni delle Vie Sanzio – Petrarca, con

martedì della annuale Fiera di S. Severo e per il lunedì successivo alla domenica del Palio dei Barchini) Superficie complessiva del mercato	Viale Vigesimo, Via Pio La Torre (per operatori esercenti generi prevalenti di Abbigliamento – Tessuti – Calzature). Viale Italia nel tratto compreso tra le intersezioni delle Vie Sanzio – Petrarca, con Via L. Da Vinci e Viale Europa (per operatori esercenti generi prevalenti di Alimentari – Frutta e Verdura – Fiori – Casalinghi – Produttori Agricoli Diretti).
Superficie complessiva del mercato	Mq. 5.000
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 4.550,00
Superficie media dei posteggi	Mq. 38,18
Totale generale dei posteggi	N. 119
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 15 Settore extralimentare N. 95
Riservati ai produttori agricoli	N. 7
Riservati a diversamente abili	N. 2
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI MERCATO DEL CAPOLUOGO

Dal n.1 A al n.7 A - Posteggi riservati al settore alimentare – via Dei Mille	N°1A - Mt. 7X5 N°2A - Mt. 7X5 N°3A - Mt. 7X5 N°4A - Mt. 10X5 N°5A - Mt. 11X5 N°6A - Mt. 7X5 N°7A - Mt. 8X5
8 A (ex 18 A) – Posteggio riservato al settore alimentare – Piazza XX Settembre	Mt. 6x4
Dal n. 9 A al n. 16 A – Posteggi riservati alla merceologia Frutta e verdura (eliminato il POSTEGGIO 14 A)	Mt. 7,50x 5,5 – con separazione di 1,5 mt, tra un posteggio e l'altro
93 F e 92 F – posteggi riservati alla merceologia piante e Fiori N°94 AV e 95 AV – posteggi riservati a genere: animali vivi	Mt. 7x5 Mt. 9 x 5 Piazza Garibaldi
Posteggi Settore non alimentare di dimensioni particolari: numeri	29 – mt. 8 x 5 49 – mt. 9 x 5 73 – mt. 8 x 5 74 – mt. 8 x 5 94 AV e 95 AV – mt. 9 x 5
Dal n. 1 al n. 91 – Settore non alimentare (dimensioni, ad eccezione dei 6 posteggi sopra ricordati) – Piazza XX Settembre:	Mt. 7x5
Dal n°1 P al n°7P (produttori agricoli)	Mt. 6 x 5
H1 e H2 – alimentare e non alimentare di cui	Mt. 7 x 5 il posteggio alimentare e Mt. 6 x 4 il

il posteggio alimentare è ubicato in Via Dei Mille, angolo Via Mascagni, ed il posteggio non alimentare è ubicato in Piazza Mentana	posteggio non alimentare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

MERCATO ORENTANO	
Orario	08.00 – 13.00
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Sabato
Ubicazione	Piazza Roma
Ubicazione speciale: per periodi di particolari festività paesane e manifestazioni	Il mercato potrà subire spostamenti di data o di luogo e, ove necessario, anche sospensioni.
Superficie complessiva del mercato	Mq. 600
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 284
Superficie media dei posteggi	Mq. 28,4
Totale generale dei posteggi	N. 7
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 2
	Settore extralimentare N. 3
Riservati ai produttori agricoli	N. 1
Riservati a diversamente abili	N. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

MERCATO GIORNALIERO DEL CAPOLUOGO	
Orario	08.00 – 13.00
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Giornaliera
Giornata di svolgimento	Tutti i giorni, escluso il lunedì ed i festivi
Ubicazione	Piazza Ferretti
Superficie complessiva del mercato	Mq. 200
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 63
Superficie media dei posteggi	Mq. 31,5
Totale generale dei posteggi	N. 2
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 2
	Settore extralimentare N. 0
Riservati ai produttori agricoli	N. 0
Riservati a diversamente abili	N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Articolo 26 - Fiere: Localizzazione e caratteristiche

FIERA DI SAN SEVERO

Fiera di S. Severo	
Orario	8.00 – 20.00
Cadenza	Annuale
Giornata di svolgimento	IV domenica e IV martedì di novembre, qualora il mese presenti cinque domeniche. III domenica e IV martedì di novembre, qualora il mese presenti quattro domeniche.
Ubicazione	Capoluogo – Centro Storico e zone limitrofe e dintorni
Superficie complessiva della fiera	Mq. 5.500
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 4.256
Totale dei posteggi	N. 130
Superficie media di posteggi	Mq. 27,64
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 18 riservati
	Settore extralimentare N. 4 riservati
	Settore alimentare ed extralimentare (indistinto misto) N.105 posteggi (numerazione compresa tra 1 e 125) più 3 posteggi riservati a merceologie particolari
Riservati ai produttori agricoli	N. 0
Riservati ai portatori di handicap	N. 4 (compresi nei 105 del settore alimentare e extralimentare indistinto misto)
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI DELLA FIERA DI SAN SEVERO:

Posteggi eliminati dall'organico della Fiera, presenti nelle precedenti pianificazioni:

- n°9 in Via Calatafimi (risultava già eliminato nella precedente pianificazione);
- nn° 79 – 80 – 81 (tutti e tre in Corso Bertoncini) – 101 Riservato a Diversamente abili (Largo Carlo Alberto);
- nn° 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 (tutti e tredici in Via Solferino);
- nn°115 – 116 (entrambi in Via Calatafimi).

Posteggi spostati nella collocazione:

- nn°43 – 44 – 45 – 46 – 47 - 48 (Via dei Mille): spostati sul lato opposto della Via Dei Mille;
- n°37 (Via Dei Mille): spostato sul lato opposto dell'incrocio.

Posteggi modificati nella tipologia / utilizzo:

- n°97 (Largo Carlo Alberto) viene riservato a diversamente abili
- nn°86 – 87 (entrambi in Piazza Ferretti) sono disponibili solo per la domenica, in quanto il martedì in Piazza Ferretti si svolge il mercato quotidiano della frutta
- n°132 (Via Mascagni): riservato alimentari – accesso consentito anche dal giovedì
- n°134 (Via Fermi): riservato alimentari – accesso consentito anche dal giovedì
- n°139 (Viale Due Giugno): riservato alimentari – accesso consentito anche dal giovedì

- n°147 (Via Marconi): riservato alimentari – accesso consentito anche dal giovedì
- n°137 (Via Prov.le Francesca Sud) e n°48 (Via Dei Mille angolo Via Due Giugno): riservato alimentari – accesso consentito anche dal giovedì

In riferimento alla Fiera di San Severo, viene concessa la possibilità ad alcuni titolari di concessione decennale per il settore alimentare di operare già a partire dal giovedì precedente la Fiera, quando avviene la tradizionale apertura del luna park nel centro storico; i posteggi sono quelli sotto indicati, oltre ai posteggi sopra indicati:

- posteggi numero 83 - 130 – 131 - 133 – 136 - 140 - 143 – 144 - 145 – 146.

CARNEVALE DI ORENTANO	
Orario	8.00 – 18.00
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Le quattro domeniche di Carnevale ed il martedì grasso
Ubicazione	Via Martiri della Libertà, Piazza Roma, Piazza Matteotti, Via della Chiesa.
Superficie complessiva della fiera	Mq. 2500
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 819
Superficie media dei posteggi	Mq. 31,5
Totale dei posteggi	N. 26
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 7
	Settore extralimentare N. 18
Riservati ai produttori agricoli	N. 0
Riservati a diversamente abili	N. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

SAGRA DELLA PIZZA – ORENTANO	
Orario	17.00 – 23.00
Cadenza	Annuale
Giornata di svolgimento	Da inizio a fine sagra.
Ubicazione	Area privata prospiciente l'ingresso dello Spazio Sagra
Superficie complessiva della fiera	Mq. 250
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 157,5
Totale dei posteggi	5
Superficie media di posteggi	Mq. 31,5
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 2
	Settore extralimentare N. 3
Riservati ai produttori agricoli	N. 0
Riservati ai portatori di handicap	N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

FESTECCIAMENTI ORENTANESI	
Orario	9.00 - 23.00
Cadenza	Annuale
Giornata di svolgimento	Dal 01/08 sino al giorno in cui si svolge la Sagra

	del Bigné compreso.
Ubicazione	Via Martiri della Libertà, Piazza Roma
Superficie complessiva della fiera	Mq.
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 138
Totale dei posteggi	5
Superficie media di posteggi	Mq. 27,6
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 2
	Settore extralimentare N. 3
Riservati ai produttori agricoli	N. 0
Riservati ai portatori di handicap	N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.

Articolo 27 - Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno
 - b) cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - c) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - d) in caso di ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 4 dell'articolo 12.
2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 51 e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Articolo 29 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 14, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Articolo 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

Articolo 31 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: Localizzazione e caratteristiche

1. Al momento non risultano istituite, sul territorio, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 32 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed eventuali vincoli urbanistica.
2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività paesane di notevole rilievo, festività dei morti, dietro parere favorevole della Giunta Comunale, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, nonché dolci, caldarroste ecc.

Articolo 33 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 34 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 35 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.

2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 37 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

N. 1	
Orario	Invernale: 8.00 – 13.00 14.00 – 19.00 Estivo: 8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Annuale.
Cadenza	Giornaliera, escluso domenica e festivi.
Ubicazione	Piazza del Volontariato
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 31,5 – con possibilità di installazione chiosco o strutture simili
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1 – riservato frutta e verdura
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 2	
Orario	Invernale: 8.00 – 19.00 Estivo: 8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Annuale, escluso Agosto.
Cadenza	Giornaliera, escluso domenica e festivi.
Ubicazione	Macrolotto, area di sosta lungo Via dell'Industria.
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 31,5
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 3 e N. 4	
Orario	8.00 – 19.00
Svolgimento dell'attività	Stagionale dal 15/03 al 30/09
Cadenza	Sabato, domenica e festivi.
Ubicazione	Parco Robinson
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 63
Totale dei posteggi	N. 2
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 2
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 5	
Orario	Invernale: 15.00 – 19.00 Estivo: 14.00 – 21.00
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Quotidiano compreso domenica, giorni festivi e in concomitanza con orari di particolari eventi
Ubicazione	Zona sportiva Osvaldo Martini
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 31,5
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	Parcheggio nuovo della piscina (area feste di nuova istituzione) La cartografia sarà approvata con separato atto

N.6	
Orario	Invernale: 9.00 – 20.00 Estivo: 8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Giornaliera – Inclusi i giorni festivi
Ubicazione	Via Provinciale Francesca Nord (posteggio ex

	edicola giornali e riviste)
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. da definire
Totale dei posteggi	N. 1 con chiosco.
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1 – riservato a prodotti tipici e prodotti del territorio, con esclusione di frutta e verdura
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 7	
Orario	Invernale: 8.00 – 22.00 Estivo: 8.00 – 23.30
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Giornaliera – Inclusi i giorni festivi
Ubicazione	Orto di San Matteo
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. da definire
Totale dei posteggi	N. 1 con chiosco.
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 8	
Orario	8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Giornaliera – giornate di gara del Palio dei Barchini.
Ubicazione	Piazza Garibaldi
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 70
Totale dei posteggi	N. 2
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1 – panini, porchetta e bibite n°1 brigidini e dolci
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 9	
Orario	Invernale: 9.00-18.00 Estivo: 8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Giornaliera – Inclusi i giorni festivi.
Ubicazione	Cimitero del Capoluogo. Piazza Ungaretti
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 30
Totale dei posteggi	N. 1 con chiosco

Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 0
	Settore extralimentare N. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 10

Orario	Invernale: 10.00 – 19.00 dal 01 ottobre al 07 gennaio Estivo: 9.00 – 21.00 dal 01 maggio al 30 settembre
Svolgimento dell'attività	Stagionale come sopra definito
Cadenza	Tutti i giorni compreso i festivi.
Ubicazione	Centro storico – (stagione invernale) Piazza Garibaldi (stagione estiva)
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 12 (4x3)
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1 – riservato a caldarroste, granite, bibite
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

NN. 11 e 12

Orario	19.00 – 24.00
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Giornaliera – serate delle prove delle gare del Palio dei Barchini e del Torneo Sbandieratori.
Ubicazione	Piazza Garibaldi
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 70
Totale dei posteggi	N. 2
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1 – panini e bibite
	Settore extralimentare N. 1 – palloncini e giocattoli
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 13

Orario	8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Tutte le domeniche e festività paesane - periodo delle festività della commemorazione dei defunti
Cadenza	settimanale – periodo delle festività della commemorazione dei defunti
Ubicazione	Cimitero di Villa Campanile
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 35
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al	Settore alimentare N. 0

commercio su aree pubbliche	Settore extralimentare N. 1 – fiori articoli funerari
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 14

Orario	8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Tutte le domeniche e festività paesane - periodo delle festività della commemorazione dei defunti
Cadenza	settimanale – periodo delle festività della commemorazione dei defunti
Ubicazione	Cimitero di Orentano
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 35
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 0
	Settore extralimentare N. 1 – fiori articoli funerari
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 15

Orario	8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Tutte le domeniche e festività paesane - periodo delle festività della commemorazione dei defunti
Cadenza	settimanale – periodo delle festività della commemorazione dei defunti
Ubicazione	Cimitero di Orentano
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 35
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 0
	Settore extralimentare N. 1 – fiori articoli funerari
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 16

Orario	8.00 – 20.00
Svolgimento dell'attività	Una volta l'anno
Cadenza	Giornaliera – periodo delle festività della commemorazione dei defunti.
Ubicazione	Piazza Ungaretti
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 35
Totale dei posteggi	N. 1
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
	Settore extralimentare N. 0

Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

N. 17	
Orario	Invernale: 8.00 – 22.00 Estivo: 8.00 – 23.30
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Giornaliera – Inclusi i giorni festivi.
Ubicazione	Piazza C. Alberto Dalla Chiesa
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. da definire
Totale dei posteggi	N. 1 con chiosco.
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

N. 18	
Orario	Invernale: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 Estivo: 10.00 – 19.00
Svolgimento dell'attività	Annuale
Cadenza	Settimanale: Giovedì.
Ubicazione	Piazza XX Settembre
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 35 (mt. 7x5)
Totale dei posteggi	N.
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1 - Riservato alla merceologia: pesce fresco
	Settore extralimentare N. 0
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	La cartografia sarà approvata con separato atto

2. Le variazioni alle caratteristiche dei posteggi fuori mercato, se non riguardano la loro ubicazione nell'ambito dell'area di pertinenza, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi le eventuali variazioni saranno apportate con determinazione dirigenziale, previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione.

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 38 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 39 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.
4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque per non oltre un'ora nel medesimo posto, con spostamento successivo in altra area pubblica, ad adeguata distanza dalla precedente, tale che sia diverso il bacino di utenza.
5. E' vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
7. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

Articolo 40 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato:

nelle seguenti strade:

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Capoluogo / Frazioni nelle seguenti aree:

- Aree cimiteriali ed aree limitrofe;
- Orentano: Piazza Giacomo Matteotti;
- Villa Campanile: Piazza Don Gennai;
- Capoluogo: Piazza L. Basso, Piazza Caduti della Libertà, Piazza C. A. Dalla Chiesa, rotatoria Largo 2 Settembre (compreso il parcheggio adiacente), Piazza R. Fucini, Piazza G. Garibaldi, Piazza Mentana, Piazza G. Giusti, Piazza M. Polo, Piazza G. Mazzini, Piazza C. Pavese, Piazza Alessandrini, Piazza Caduti nei Lager Nazisti, Piazza Beato Gherardo e Piazza Ungaretti, fatte salve particolari ricorrenze.

2. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può altresì essere vietato in occasione di eventi particolari o qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Titolo 6 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 41 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 42 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.

2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 43 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

3. L'effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:

- le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
- i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
- le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
- le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.

4. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 45 giorni dal giorno di presentazione della domanda.

Articolo 44 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 45 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 46 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo pretorio, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.
5. Il Comune può affidare la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti pubblici e privati in possesso delle caratteristiche idonee a garantire lo sviluppo complessivo e la corretta gestione delle manifestazioni sotto il profilo commerciale, culturale, sportivo, turistico, etc..
6. Nel caso in cui l'iniziativa della manifestazione commerciale a carattere straordinario sia legata ad altro evento particolare sarà affidata direttamente agli organizzatori dello stesso; altrimenti, con apposito provvedimento della Giunta Comunale si provvederà ad individuare i criteri e le modalità per selezionare il soggetto più idoneo per l'affidamento dell'organizzazione, in rapporto alle finalità dell'iniziativa.
7. I partecipanti ai mercatini dell'antiquariato per la vendita di cose antiche o usate hanno l'obbligo di rispettare quanto disposto dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773; tali disposizioni non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. A tal proposito si individuano come cose usate di valore esiguo gli oggetti che siano commercializzati per una somma comunque inferiore a € 50,00.
8. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività paesane di notevole rilievo, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, nonché dolciumi, caldarroste ecc.

Articolo 47 - Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

1. Al momento non sono presenti sul territorio comunale fiere promozionali. La Giunta Comunale può provvedere, con propri motivati provvedimenti, ai sensi dei precedenti articoli, ad individuare nuove Fiere promozionali in via sperimentale e provvisoria. Successivamente si provvederà all'aggiornamento del presente Regolamento.

Titolo 7- Disposizioni finali e transitorie

Articolo 48 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 49 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.

2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge.

3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge oppure ed in particolare, si incorrerà nella decadenza qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di sospensione volontaria di cui al comma 2 (17 assenza nel caso dei mercati settimanali).

3. Nel caso di fiera, il titolo abilitativo e la concessione del posteggio decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.

Articolo 50 - Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.

2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.

3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 104 comma 4 della Legge Regione Toscana n°28/05.

5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n°689 e nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

6. Per il mancato pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico, oltre alla irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa relativa alla T.O.S.A.P., non verrà consentito all' esercente l'attività sul posteggio in concessione, finchè non sia regolarizzata la propria posizione; si precisa che le assenze commesse dall'operatore a seguito dell'interdizione dell'accesso al posteggio per mancato pagamento vengono considerate a tutti gli effetti come assenze ingiustificate e pertanto contribuiscono a determinare la decadenza della autorizzazione e della concessione nel mercato, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento

Articolo 51 - Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis della legge, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:

a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;

b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;

c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.

2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.

3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 52 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 53 - Abrogazione precedenti disposizioni e Rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di applicarsi il precedente Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30/03/2009 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa regionale e nazionale di settore, in quanto applicabile.



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31 DEL 17/05/2017

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELLA RELATIVA PIANIFICAZIONE: MODIFICA ELENCO VIE E PIAZZE VIETATE AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno diciassette del mese di **Maggio**, alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO		X
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO	X		13.	DE NISI GLENDA	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA		X	15.	GIOSAFAT SCADUTO		X
5.	GROSSI FEDERICO		X	16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID		X	18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA	X		20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						12	5

ne risultano **PRESENTI** n. 12 e **ASSENTI** n. 5.

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

Prima della trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno rientrano in aula i Consiglieri Comunale Federico Grossi e David Boldrini. La seduta prosegue pertanto con n. 14 Consiglieri presenti e n. 3 Consiglieri assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la pianificazione per il commercio su aree pubbliche sul territorio del comune di Castelfranco di Sotto è stata approvata, unitamente al relativo Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30/03/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con piccole modifiche approvate successivamente nel corso degli anni;

DATO ATTO della concertazione sulla pianificazione e regolamentazione del commercio su aree pubbliche, prevista dalla Legge Regione Toscana n° 28/05 ed in particolare dall'art. 40, tenutasi in data 16 novembre u.s. in modo unitario tra i Comuni del Comprensorio ricadenti nella Provincia di Pisa e le Associazioni provinciali di categoria dei commercianti ambulanti (Confcommercio e Confesercenti);

CONSIDERATO che successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 29/12/2016, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche;

RILEVATO che la citata pianificazione per il commercio su aree pubbliche, ha evidenziato:

- l'opportunità di mantenere sostanzialmente invariata la rete dei mercati settimanali presenti sul territorio e il loro dimensionamento, in quanto la dotazione attuale dei mercati garantisce un livello di servizio soddisfacente per la popolazione residente del capoluogo e delle frazioni del territorio;
- la necessità di offrire un servizio alternativo mediante istituzione/variazioni di alcuni posteggi fuori mercato, dove sono state individuate situazioni di carenza del servizio commerciale, a seguito di chiusura degli esercizi in sede fissa anche di prima necessità;

RILEVATO che il Piano del Commercio su aree pubbliche è lo strumento di programmazione previsto dalla Legge Regione Toscana n° 28/2005 per questo specifico settore della rete commerciale, e che deve contenere:

- la ricognizione dei posteggi esistenti nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
- l'individuazione delle aree da destinarsi eventualmente a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
- l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;

CONSIDERATO altresì che la normativa regionale prevede l'approvazione anche di un Regolamento che disciplini l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO che l'articolo 40 del citato Regolamento, come approvato in data 29/12/2016, prevede quanto segue:

Articolo 40 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato:

nelle seguenti strade:

1.L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Capoluogo / Frazioni nelle seguenti aree:

- Aree cimiteriali ed aree limitrofe;*
- Orentano: Piazza Giacomo Matteotti;*
- Villa Campanile: Piazza Don Gennai;*

Capoluogo: Piazza L. Basso, Piazza Caduti della Libertà, Piazza C. A. Dalla Chiesa, rotatoria Largo 2 Settembre (compreso il parcheggio adiacente), Piazza R. Fucini, Piazza G. Garibaldi, Piazza Mentana, Piazza G. Giusti, Piazza M. Polo, Piazza G. Mazzini, Piazza C. Pavese, Piazza Alessandrini, Piazza Caduti nei Lager Nazisti, Piazza Beato Gherardo e Piazza Ungaretti, fatte salve particolari ricorrenze.

2. *Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.*

3. *L'esercizio del commercio in forma itinerante può altresì essere vietato in occasione di eventi particolari o qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico.*

RITENUTO OPPORTUNO inserire nell'elenco delle vie e piazze ove risulta vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante anche Piazza XX Settembre, in quanto non è risultata idonea allo svolgimento della funzione commerciale itinerante, sia per motivi di viabilità e parcheggio che per motivi di decoro urbano, risultando area ubicata nel perimetro del Centro Storico;

RITENUTO OPPORTUNO altresì togliere dall'elenco delle vie e piazze ove risulta vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante Piazza C. Pavese, al fine di consentire in essa il commercio su area pubblica in forma itinerante, fatte salve tutte le altre limitazioni poste dal Regolamento e dalla Legge Regionale all'esercizio di tale tipo di commercio;

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n° 59, entrato in vigore l'8 maggio 2010, che recepisce la Direttiva Comunitaria CE 123/2006 cosiddetta "Bolkestein", relativa ai servizi nel mercato interno, e introduce, anche in materia di commercio su aree pubbliche, il principio della libera concorrenza;

RITENUTO pertanto di dover modificare come sopra indicato il "Regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche";

RICHIAMATI gli artt. 7 e 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto;

Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità contabile;

Con voti **UNANIMI**, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE l'articolo 40 del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 29/12/2016, nel modo seguente, apportando quindi modifica anche al Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2009:

1.L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Capoluogo / Frazioni nelle seguenti aree:

Aree cimiteriali ed aree limitrofe;

Orentano: Piazza Giacomo Matteotti;

Villa Campanile: Piazza Don Gennai;

Capoluogo: Piazza XX Settembre, Piazza L. Basso, Piazza Caduti della Libertà, Piazza C. A. Dalla Chiesa, rotatoria Largo 2 Settembre (compreso il parcheggio adiacente), Piazza R. Fucini, Piazza G. Garibaldi, Piazza Mentana, Piazza G. Giusti, Piazza M. Polo, Piazza G. Mazzini, Piazza Alessandrini, Piazza Caduti nei Lager Nazisti, Piazza Beato Gherardo e Piazza Ungaretti, fatte salve particolari ricorrenze.

2. DI DARE ATTO che sia il “Regolamento” che il “Piano” aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 29/12/2016 hanno validità triennale e comunque rimarranno in vigore fino al loro aggiornamento, da effettuare con le stesse modalità previste per l’approvazione.

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli **UNANIMI**, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.